



**COMUNE DI FORMIGNANA**  
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI CRITERI  
DI VALUTAZIONE ECONOMICA (I.S.E.E.)  
DEGLI UTENTI CHE RICHIEDONO  
AGEVOLAZIONI, PRESTAZIONI DI SERVIZI O CONTRIBUTI.**

CC. 13 del 28 Marzo 2007

# INDICE

**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2 - SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI**

**ART. 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

**ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI**

**ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI**

**ART. 6 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE**

**ART. 7 – CONTROLLI**

**ART. 8 – REVOCA DEI BENEFICI**

**ART. 9 – CONTENZIOSO**

**ART. 10 – INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE**

**ART. 11 – NORME DI RINVIO**

**ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

**ART. 13 – PUBBLICITA'**

Art. 1

**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'erogazione di contributi e di servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini /utenti agevolazioni per il sostegno della famiglia o della persona.
2. Il presente Regolamento si applica ai servizi scolastici educativi e, in ogni caso a tutte le politiche sociali che la Giunta intenderà sottoporre ad applicazione ISEE.

Art. 2

**Servizi scolastici ed educativi**

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati servizi scolastici ed educativi:
  - il trasporto scolastico;
  - la mensa scolastica;
  - i centri ricreativi estivi;
  - l'asilo nido

Art. 3

**Indicatore della situazione economica equivalente**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. (anche il coniuge eventualmente non convivente, purchè non separato legalmente)
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), determinato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss. mm. e dei relativi provvedimenti di attuazione, ed il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. 109/1998

Art. 4

**Criteri generali per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti.**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce le tariffe, per ogni singolo servizio.
2. Le fasce differenziate delle quote di compartecipazione o agevolazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi, sono stabilite nel presente regolamento;
3. Le fasce di contribuzione sono individuate tenendo conto dell'I.S.E.E., calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	QUARTA FASCIA
<b>Da € 0 a 4.000,00</b>	<b>Da € 4.000,01 a 6.500,00</b>	<b>Da € 6.500,01 a 11.000,00</b>	<b>Da € 11.000,01 e oltre</b>
50% della tariffa o concessione del 50 % agevolazione o contributo richiesto all'utente	67% della tariffa o Concessione Del 33% dell' agevolazione o contributo richiesto	75% della tariffa o Concessione Del 25% dell' agevolazione o contributo richiesto	Tariffa piena nessuna agevolazione nessun contributo

## Art. 5

### **Modalità di accesso ai servizi**

1. I richiedenti le prestazioni dei servizi di cui al presente regolamento devono presentare, nei termini che saranno fissati dal Responsabile del servizio, in relazione alle necessità organizzative dello stesso, richiesta di accesso al servizio corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica (compilata in ogni sua parte e firmata) , ex D.P.C.M. 18 maggio 2001 o attestazione ISEE rilasciata da altro ente erogatore.

2. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica o dell'attestazione ISEE gli utenti che intendono usufruire dei servizi senza beneficiare di alcuna agevolazione.

3. Sono, altresì, ammessi ai benefici di cui al presente regolamento gli studenti:

- a) a rischio di abbandono scolastico attestato da idonea certificazione dei Servizi Sociali, sentita l'Istituzione scolastica frequentata;
- b) che si trovino in situazione di handicap permanente grave riconosciuto od aventi una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa, a norma dell'art. 3 - comma 3 - della Legge 104/92 ;
- c) casi sociali, di comprovata gravità, attestati da idonea certificazione dei Servizi Sociali.

## Art. 6

### **Modalità di attribuzione delle quote di compartecipazione**

1. Il Responsabile del Servizio interessato provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente determinazione della quota di compartecipazione dovuta dall'utente, sulle tariffe stabilite annualmente dalla giunta comunale, in base alla fascia di appartenenza ,

2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia presentata incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà all'utente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore.

## Art. 7

### **Controlli**

1. Il Responsabile del servizio dovrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, ove ciò fosse possibile, a seguito di convenzioni od altre forme idonee ad ottenere l'accesso a detto sistema.

2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria, secondo quanto disposto dal DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito delle attività dei controlli previsti in materia di autocertificazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 - al comma 1 - del presente Regolamento e quelle penali, attraverso segnalazione all'Autorità Giudiziaria, affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 Codice Penale) ;
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico( art. 483 Codice Penale) ;
- uso di atto falso (art. 489) Codice Penale) ;

Ufficio AA.GG. Tel. 0533/59012 - e-mail: sportellounico@comune.formignana.fe.it

URP Tel. 0533/59330 - Telefax 0533/59031

Via Vittoria n. 29 - 44035 Formignana

C.F.00229710389

- falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui ( art. 495 Codice Penale) ;
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640bis Codice Penale).

Art. 8

### **Revoca dei benefici**

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dei benefici concessi. A questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto e l'applicazione della quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore.

2. Il Responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitato, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore. L'informativa dovrà altresì contenere la comunicazione della quota di compartecipazione al servizio interessato.

Art. 9

### **Contenzioso**

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

### **Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante**

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;
- sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fini di erogare il contributo di rimborso o l'agevolazione richiesta;
- possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali.

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del D. Lgs. 196/2003;

3. Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il responsabile del trattamento dei dati stessi.

Art. 11

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non specificato dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative statali vigenti.

Art. 12

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'anno scolastico 2007/2008.

Art. 13

**Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. È fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.